



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

10 DICEMBRE 2015: LA GIORNATA DEGLI AVVOCATI EUROPEI

LA LIBERTÀ DI ESPRESSIONE DEGLI AVVOCATI*

Testi base per tutti i cittadini

- Articolo 19 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani delle Nazioni Unite

Ogni individuo ha il diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere perseguito per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza limiti di frontiere.

Il testo completo è disponibile qui:

<http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=itn>

- L'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo

1. Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive.

2. L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all'integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, a impedire la divulgazione di informazioni riservate o a garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario.

Il testo completo è disponibile qui: http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ITA.pdf

- L'articolo 22 dei Principi fondamentali sul ruolo degli avvocati delle Nazioni Unite

Le autorità devono fare in modo che tutte le comunicazioni e le consultazioni tra gli avvocati ed i loro clienti, rientranti nel rapporto professionale, siano confidenziali.

Il testo completo è disponibile qui:

<http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/RoleOfLawyers.aspx>

- Principio III.2 della raccomandazione Rec (2000) 21 del Comitato dei Ministri agli Stati membri alla libertà di esercizio della professione di avvocato

* Traduzione del dossier CCBE "10 December 2015 – European Lawyers Day" a cura di Marina Chiarelli.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

Gli avvocati devono rispettare il segreto professionale in conformità al diritto nazionale, alle norme e alla deontologia della loro professione. Qualsiasi violazione del segreto professionale, senza il consenso del cliente, deve essere oggetto di sanzioni adeguate.

Il testo completo è disponibile qui: <https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=378645&Site=COE>

- Decisione della Corte di giustizia nella causa AM & S (155/79)

Ecco un estratto dalla decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa AM&S in materia di diritto comunitario e tutela della privacy, che evidenzia il riconoscimento a livello europeo dell'importanza del segreto professionale.

b)18 Il diritto comunitario, derivante da una compenetrazione non solamente economica, ma anche giuridica degli Stati membri, deve tener conto di principi e concetti comuni alle norme di questi Stati per quanto riguarda il rispetto della riservatezza, in particolare, per alcune comunicazioni tra avvocati e clienti. Questa riservatezza risponde in effetti all'esigenza, la cui importanza è riconosciuta in tutti gli Stati membri, che ogni individuo deve avere la possibilità di parlare liberamente con il suo avvocato, la cui professione comporta anche il compito di dare, in modo indipendente, consulenza legale a chiunque ne abbia bisogno.

Il testo completo è disponibile qui:

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:61979CJ0155&from=IT>

- Carta dei principi fondamentali dell'avvocato europeo e codice di deontologia degli avvocati europei.

Principio (b) Il segreto professionale e la riservatezza delle affari legali affidati

2.3. Segreto professionale

2.3.1. È nella natura stessa della funzione dell'avvocato che egli sia depositario dei segreti del suo cliente e destinatario di comunicazioni riservate. Senza la garanzia della riservatezza, non può esservi fiducia. Il segreto professionale è dunque riconosciuto come un diritto e un dovere fondamentale e primario dell'avvocato. L'obbligo dell'avvocato di rispettare il segreto professionale è volto a tutelare sia gli interessi dell'amministrazione della giustizia che quelli del cliente. È per questo che esso gode di una speciale protezione da parte dello Stato.

2.3.2. L'avvocato deve mantenere il segreto su tutte le informazioni riservate di cui venga a conoscenza nell'ambito della sua attività professionale.

2.3.3. Tale obbligo di riservatezza non ha limiti di tempo.

2.3.4. L'avvocato deve esigere il rispetto del segreto professionale dai suoi dipendenti e da chiunque collabori con lui nell'esercizio della sua attività professionale.

Il testo completo è disponibile qui:

http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/NTCdocument/5761CodiceDeontologi6_1352191308.pdf



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

Testi fondamentali per gli avvocati

- Articolo 23 dei Principi fondamentali sul ruolo degli avvocati delle Nazioni Unite

23. Gli avvocati, come gli altri cittadini, hanno il diritto alla libertà di espressione, di pensiero, associazione e riunione. In particolare, essi hanno il diritto di partecipare alle discussioni pubbliche sul diritto, l'amministrazione della giustizia e la promozione e protezione dei diritti umani e di aderire o di costituire organizzazioni locali, nazionali o internazionali, e partecipare alle sue riunioni, senza subire restrizioni professionali in ragione della loro attività o della loro appartenenza a una organizzazione legale. Nell'esercizio di questi diritti, gli avvocati devono sempre comportarsi in conformità alla legge, alle norme riconosciute ed alla deontologia professionale.

- Principio di I.3 Raccomandazione Rec (2000) 21 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla libertà di esercizio della professione di avvocato.

Gli avvocati dovrebbero godere della libertà di opinione, di espressione, di movimento, di associazione e riunione, e in particolare, avere il diritto di partecipare a dibattiti pubblici su questioni concernenti la legge e l'amministrazione della giustizia e di proporre riforme legislative.

- Decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso *Morice c. Francia* (Caso n. 29369/10)

(c) Sullo stato e la libertà degli avvocati

132. Lo status specifico degli avvocati fa in modo che occupino una posizione centrale nell'amministrazione della giustizia, quella di intermediari tra i cittadini e i giudici. È a questo titolo che essi giocano un ruolo fondamentale nel garantire la fiducia dei cittadini nel lavoro dei tribunali, la cui missione è fondamentale in una democrazia e in uno Stato di diritto (vedi *Schöpfer c. Svizzera*, 20 maggio 1998, §§ 29-30, giurisprudenza 1998-III, *Nikula v. Finlandia*, no 31611/96, § 45, CEDU 2002-II, *Amihalachioaie c. Moldova*, no 60115/00, § 27, CEDU 2004-III, *Kyprianou*, già citata, § 173, *André et al. Francia*, No. 18603/03, § 42, 28 luglio 2008, e *Mor*, citata, § 42). Tuttavia, per credere nell'amministrazione della giustizia, i cittadini devono anche avere fiducia nella capacità degli avvocati di rappresentarli (*Kyprianou*, citato sopra, § 175).

133. Da questo particolare ruolo degli avvocati, quali professionisti indipendenti nella gestione di giustizia, derivano una serie di obblighi, in particolare nel loro comportamento (vedasi *Van derC Mussele. Belgio*, 23 novembre 1983, serie A n 70, *Casado Coca v. Spagna*, 24 febbraio 1994, § 46, serie A no 285-A, c *Steur. Paesi Bassi*, n 39657/98, § 38, CEDU 2003-XI, *Veraart c. Paesi Bassi* No. 10807/04, § 51, 30 novembre 2006, e *Coutant c. Francia (dec.)*, N ° 17155/03, 24 gennaio 2008). Tuttavia, pur essendo effettivamente soggetti a restrizioni concernenti il loro comportamento professionale, che deve essere improntato alla discrezione, all'onestà e alla dignità, essi beneficiano anche di diritti e privilegi esclusivi, che possono variare da una giurisdizione all'altra, come generalmente una certa libertà riguardante le argomentazioni utilizzate in Tribunale (vedasi *Steur*, supra).



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

134. Conseguentemente, la libertà di espressione si applica anche agli avvocati. Ricomprendendo non solo la sostanza delle idee e informazioni espresse, ma anche il loro modo di espressione (v. Foglia Svizzera, no 35865/04, § 85, 13 Dicembre 2007). Gli avvocati, pertanto, hanno il diritto di parlare pubblicamente del funzionamento della giustizia, anche se la loro critica non può oltrepassare certi limiti (v. Amihalachioaie, citata, §§ 27-28, Foglia, già citata, § 86, e Mor, citata, § 43). Questi limiti si trovano nelle consuete norme deontologiche a cui sono sottoposti gli avvocati iscritti al Consiglio dell'Ordine (v. Kyprianou, già citata, § 173), come i dieci principi fondamentali elencati dal CCBE per gli avvocati europei, che riguardano specialmente «la dignità, l'onore e l'integrità», e di "rispetto verso la buona amministrazione della giustizia" (vedi supra, punto 58).

Tali regole consentono di proteggere il potere giudiziario da attacchi gratuiti o infondati che potrebbero essere motivati solo dalla volontà o dalla strategia di spostare il dibattito giudiziario sul terreno strettamente mediatico o per regolare i conti con i giudici che si occupano dei casi specifici.

135. La questione della libertà di espressione è legata all'indipendenza della professione legale, fondamentale per l'efficace funzionamento della buona amministrazione della giustizia (Sialkowska c. Polonia, n 8932/05, § 111, il 22 marzo 2007). Solo eccezionalmente un limite alla libertà di espressione del difensore - anche per mezzo di una lieve sanzione penale - può essere considerata necessaria in una società democratica (v. Nikula e Kyprianou, précités, respectivement §§ 55 et 174, et Mor, cit. § 44).

136. Tuttavia, si deve distinguere a seconda che l'avvocato si esprima in tribunale o al di fuori di esso.

137. In primo luogo, la questione del comportamento in aula, dal momento che la libertà di espressione dell'avvocato può sollevare un problema di diritto del suo cliente a un processo equo, il principio dell'imparzialità milita anche a favore di un libero scambio di opinioni, anche vigoroso, tra le parti (v. Nikula, citato sopra, § 49 e Steur, citato sopra, § 37). L'avvocato ha il dovere di "difendere con impegno gli interessi dei suoi clienti" (v. Nikula, citata, § 54), il che significa anche che qualche volta può decidere di opporsi o meno o di lamentarsi dell'atteggiamento del tribunale (v. Kyprianou, già citata, § 175). Inoltre, la Corte riconosce il fatto che le espressioni contestate non siano ripetute al di fuori dell'udienza e che possano farsi quindi differenziazioni a seconda dei soggetti interessati; in tal nodo un Pubblico Ministero, che è una parte del procedimento, deve poter tollerare anche forti critiche da parte del difensore, e questo anche se alcuni termini appaiono inappropriati, a condizioni che non riguardino in generale la professionalità o altre qualità (vedasi Nikula, già citata, §§ 51-52, Foglia, già citata, § 95, e Roland Dumas, già citata, § 48).

138. Per quanto riguarda le osservazioni fatte al di fuori del tribunale, la Corte ha ribadito che la difesa dell'assistito possa essere esercitata anche per mezzo dei media, come un'apparizione al telegiornale o una dichiarazione alla stampa, e che attraverso questi canali possa anche informare il pubblico circa carenze che rischiano di compromettere il procedimento istruttorio (v. Mor, già citata, § 59). La Corte ritiene a tal proposito che un avvocato non possa essere imputato di quanto reso pubblico sotto forma di intervista, in particolare quando i media hanno ripreso le sue dichiarazioni e lui ha negato di aver espresso alcune osservazioni (v. Amihalachioaie). Nel caso citato Foglia, è stato anche rilevato che gli avvocati non possono essere ritenuti responsabili per le azioni della stampa (Foglia, citato §7). Allo stesso modo in casi di particolare interessi dei media soprattutto per la gravità dei fatti e per le persone che potrebbero essere implicate, un avvocato non può essere sanzionato per aver violato la segretezza delle indagini giudiziarie nel caso in cui lo stesso abbia semplicemente espresso commenti personali su informazioni già note ai giornalisti con



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

o senza commenti. Tuttavia, quando si effettua una dichiarazione pubblica l'avvocato non è esentato dal dovere di prudenza in relazione al segreto di un'inchiesta giudiziaria in corso (Mor, citato § 55 e 56).

139. Inoltre gli avvocati non possono fare osservazioni che siano così gravi da oltrepassare le espressioni ammissibili o commenti che non siano fondati su solide basi fattuali (v. Karpetas, § 78; e A v. Finland (dec.), n. 44998/98, 8 gennaio 2004) né possono proferire insulti (v. Coutant (dec) già citato). In riferimento alla causa *Gouveia Gomes Fernandes and Freitas e Costa*, l'uso di un tono non offensivo, ma l'uso di un tono pungente e addirittura sarcastico in un discorso è stato considerato dai giudici compatibile con l'articolo 10 (v. *Gouveia Gomes Fernandes e Freitas e Costa*, cit. § 48). La Corte deve valutare le osservazioni nel loro contesto generale, in particolare per verificare che le stesse possano essere considerate come ingannevoli o come gratuiti attacchi personali (v. *Ormanni v. Italy*, no. 30278/04, § 73, 17 luglio 2007, e *Gouveia Gomes Fernandes e Freitas e Costa*, cit. § 51) per verificare che le espressioni utilizzate abbiano una correlazione sufficientemente stretta con i fatti del caso di specie (v. *Feldek v. Slovakia*, no. 29032/95, § 86, ECHR2001-VIII, and *Gouveia Gomes Fernandes and Freitas e Costa*).

Il testo completo si trova in <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-154265>